DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 ottobre 2026.

Modifiche al decreto 27 settembre 2023, recante: «Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate previsti dall'intervento settoriale "patate" del Piano strategico della PAC (PSP)».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, in particolare l'art. 42, lettera *f)*, che stabilisce come ambito di applicazione del regolamento anche i settori comprendenti i prodotti elencati nell'allegato VI, tra i quali le patate;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione, del 22 novembre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento delegato (UE) 2026/177 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento (UE) 2026/1739 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare;

Visto il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la prevista approvazione, nel quale è stato deciso dalla autorità italiane di destinare parte del 3% delle risorse dei pagamenti diretti al settore delle patate;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in par-

ticolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 27 settembre 2023, n. 525708, recante «Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate previsti dall'intervento settoriale "patate" del Piano strategico della PAC (PSP)»;

Ritenuto opportuno apportare modifiche al predetto decreto 27 settembre 2023, al fine di adeguare la normativa nazionale di riferimento, a seguito delle modifiche introdotte dai richiamati regolamenti (UE) n. 2026/1739 e regolamento delegato (UE) 2026/177;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 1° ottobre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 27 settembre 2023, n. 525708

1. Al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 27 settembre 2023, n. 525708, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera *p)*, sono aggiunte la seguenti lettere: «p-*bis*) "giovane agricoltore": la persona fisica in possesso di tutte le condizioni previste dal Piano strategico della PAC, sezione 4.1.5;

p-*ter*) "nuovo agricoltore": la persona fisica in possesso di tutte le condizioni previste dal Piano strategico della PAC, sezione 4.1.6.»;

b) all'art. 7, in fine, è aggiunto il seguente comma: «9-*bis*. In casi eccezionali e documentati, le OP e le AOP possono attuare gli interventi contenuti nella modifica in corso d'anno, sotto la propria responsabilità, prima della presentazione della formale domanda, previa comunicazione alla regione competente, recante illustrazione delle comprovate necessità dovute al generalizzato aumento dei prezzi. La regione autorizza gli interventi nel decreto di approvazione della modifica e riporta la comunicazione ricevuta e la dimostrazione delle comprovate necessità addotte.»;

c) all'art. 12, le parole «e dell'art. 27 del regolamento delegato» sono soppresse;

d) all'art. 13, comma 2, le parole «e l'attuazione di quanto previsto all'art. 27, paragrafo 2 del regolamento delegato, in merito alla collaborazione tra le OP e gli enti caritativi riconosciuti» sono soppresse;

e) all'allegato I, Capitolo 3, secondo capoverso, dopo le parole «- dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta, per i primi cinque anni dal riconoscimento di OP» sono inserite le seguenti parole: «- dal 50% al 60% per un programma operativo o parte di esso, se si applica almeno uno dei seguenti casi:

a) le OP transnazionali attuano in due o più Stati membri gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'art. 46, lettere *b)*, *e)* e *f)*;

b) una o più OP o AOP sono impegnate in interventi attuati a livello interprofessionale;

c) il programma operativo riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848;

d) un programma operativo è attuato per la prima volta dall'OP o dall'AOP riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e) l'OP opera in una delle regioni ultraperiferiche;

f) il programma operativo comprende gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'art. 46, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *i)* e *j)*;

g) il programma operativo è attuato per la prima volta da un'OP riconosciuta frutto di una fusione tra due o più OP riconosciute;»;

f) all'allegato I, Capitolo 3, secondo capoverso, dopo le parole «- dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta, per i primi cinque anni dal riconoscimento di OP e AOP» sono inserite le seguenti:

«- dal 50% al 70% per la spesa connessa agli obiettivi di cui all'art. 46, lettera *a)*, *b)* o *c)*, se sono soddisfatte le condizioni seguenti: *a)* la spesa è connessa a investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali di cui all'art. 47, paragrafo 1, lettera *a)*, effettuati da giovani agricoltori o da nuovi agricoltori che aderiscono per la prima volta a un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013; *b)* gli investimenti di cui alla lettera *a)* sono effettuati presso i locali di tali giovani agricoltori o nuovi agricoltori, nell'ambito del loro primo programma operativo o durante i tre anni successivi alla data di adesione di tali giovani agricoltori o nuovi agricoltori all'organizzazione di produttori.

In conformità a quanto indicato all'art. 52, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115, la percentuale dell'aiuto è portata al 70% della spesa effettivamente sostenuta in un dato anno per i programmi operativi attuati da organizzazioni di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori e colpiti in tale anno da condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi, individuate da provvedimenti emanati dalle autorità nazionali e/o regionali



competenti, a condizione che tale aumento sia concesso solo se le perdite superano una soglia minima del 30% della produzione media annua dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori nei tre anni precedenti o su una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

Per usufruire della maggiore percentuale di aiuto, le OP devono presentare specifica richiesta alla regione.»;

g) all'allegato 1, Capitolo 26, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente: «Sono ammissibili al sostegno:

a. le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente e nel rispetto dell'art. 15 del regolamento (UE) 2022/126;

b. i contributi annuali al fondo di mutualizzazione;

c. i contributi finanziari versati nel fondo di esercizio di cui all'art. 51, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2021/2115, finalizzati alla ricostituzione del fondo di mutualizzazione in seguito al pagamento di compensazioni ai soci produttori;

d. il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.

In ogni caso, il sostegno finanziario può essere concesso solo nell'ambito dei costi non elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2022/126. Spetta agli Stati membri garantire il rispetto del medesimo allegato II.».

h) all'allegato I, Capitolo 27, il settimo e l'ottavo capoverso sono soppressi.

2. Le modifiche di cui alle lettere *c)*, *d)* e *h)* del precedente comma trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2027.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Le misure di sostegno regolate dal presente decreto sono concesse nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC 2023/2027.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 7 ottobre 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1285

26A05738

DECRETO 28 ottobre 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pistacchio Verde di Bronte».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 - 1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante prov-